

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2287-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ANDREOLLI)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga di termini

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione affari costituzionali ha svolto un esame selettivo del testo di iniziativa del Governo, limitandosi a trattare nel merito gli articoli di propria stretta competenza. Propone dunque di approvare l'articolo 15, con una integrazione relativa alla durata massima per il comando dei dipendenti pubblici chiamati a collaborare con i Gruppi parlamentari; si propone l'approvazione senza modifiche, inoltre, degli articoli 21, 28 e 29.

Si propone invece di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 e l'articolo 25, perchè le corrispondenti disposizioni sono già in vigore per effetto di decreti-legge convertiti in legge (rispettivamente il decreto-legge n. 49 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 9 maggio 1997, e il decreto-legge n. 50 del 1997 (articolo 5), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 9 maggio 1997).

Quanto alle rimanenti parti del testo, la Commissione ritiene opportuno stralciare,

con atti distinti, singoli articoli o gruppi di articoli che comprendono materie relativamente omogenee. Si potrebbe dar luogo, di conseguenza, ad autonomi disegni di legge, corrispondenti rispettivamente alle seguenti aggregazioni:

- a) articolo 1 (escluso il comma 3, da sopprimere), insieme agli articoli 2, 3 e 9;
- b) articoli 4, 8, 26 e 27;
- c) articolo 5, insieme all'articolo 23, commi 1 e 2, nonchè all'articolo 24;
- d) articolo 6, insieme all'articolo 23, commi 4 e 5;
- e) articolo 7;
- f) articoli 10, 11 e 13;
- g) articolo 12;
- h) articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20;
- i) articolo 22, insieme all'articolo 23, comma 3.

In tal modo, si intende propiziare un percorso parlamentare più ordinato e celere.

ANDREOLLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge e su emendamenti

3 giugno 1997

La Commissione, esaminati gli articoli 15, 21, 28 e 29 del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta. Esprime inoltre parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.0.1.

su ulteriori emendamenti

1° luglio 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 15.4, 15.5, 15.6, 15.2 (nuovo testo) e 15.5 (nuovo testo), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Differimento di termini nel settore universitario e della ricerca scientifica)

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1988-89».

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è prorogato, rispettivamente, al 31 ottobre 1997 e al 31 dicembre 1997.

4. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è differito fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Differimento di termini nel settore universitario e della ricerca scientifica)

1. Proposta di stralcio.

2. Proposta di stralcio.

Soppresso.

3. Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti, entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

6. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Proposta di stralcio.*

5. *Proposta di stralcio.*

6. *Proposta di stralcio.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

9. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è prorogato al 30 giugno 1998.

10. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

*(Differimento di termini riguardanti
l'organizzazione scolastica)*

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tec-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Proposta di stralcio.

8. Proposta di stralcio.

9. Proposta di stralcio.

Art. 2.

*(Differimento di termini riguardanti
l'organizzazione scolastica)*

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 85 del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della stessa legge n. 23 del 1996 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della predetta legge n. 23 del 1996.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

(*Servizio di mensa nelle scuole*)

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministro dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Servizio di mensa nelle scuole*)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Proroga di termini concernenti
l'ex Agensud)*

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Il commissario *ad acta*, entro tre mesi dalla scadenza del suo mandato, è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Proroga di termini concernenti
l'ex Agensud)*

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è soppresso il termine riferito all'attività del commissario *ad acta*.

3. L'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni ed agli enti locali, nonchè agli altri enti di cui all'articolo 3, comma 214, della presente legge, nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dal CIPE, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, e sulla base di un elenco dettagliato, redatto a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti per i quali deve avvenire l'accredito degli importi e di quelli per cui occorre proporre la revoca del finanziamento. Per i progetti trasferiti ai destinatari ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e per quelli disciplinati dall'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni, l'accredito avverrà solo per i progetti i cui appalti siano regolarmente in corso e non siano in stato di sospensione, blocco o inattività. Nelle more dell'accredito il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad esercitare le attività in corso, con le modalità di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».

Art. 5.

(*Bacini imbriferi montani e pozzi*)

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Bacini imbriferi montani e pozzi*)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

lora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

5. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

6. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

deve effettuarsi presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

Art. 6.

(Interpretazione autentica in tema di rilascio di immobili)

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

Art. 7.

(Proroga di termini in materia di risorse agricole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997. Al rela-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Interpretazione autentica in tema di rilascio di immobili)

Proposta di stralcio.

Art. 7.

(Proroga di termini in materia di risorse agricole)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tivo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

(Differimento di termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

1. È prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 9.

(Proroga di termini relativi a manifestazioni sportive)

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Differimento di termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

Proposta di stralcio.

Art. 9.

(Proroga di termini relativi a manifestazioni sportive)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 10.

*(Stabilimenti di macellazione
e mercati ittici)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni, è differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*(Stabilimenti di macellazione
e mercati ittici)*

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 11.

(Proroga del termine di mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano prodotti nell'Unione europea)

1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purchè il responsabile dell'immissione in commercio documenti tale presenza al Ministero della sanità entro il 31 marzo 1997.

Art. 12.

(Medici militari e della polizia di Stato)

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 13.

(Asilo nido del Ministero della sanità)

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato derivante dal comma 1, valutato in lire 160 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante corrispondente ridu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Proroga del termine di mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano prodotti nell'Unione europea)

Proposta di stralcio.

Art. 12.

(Medici militari e della polizia di Stato)

Proposta di stralcio.

Art. 13.

(Asilo nido del Ministero della sanità)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 14.

(Progetti speciali di formazione professionale)

1. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h*), e all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

Art. 15.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996» e le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è differito al 30 giugno 1998.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Progetti speciali di formazione professionale)

Proposta di stralcio.

Art. 15.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1996, n. 426, è differito al 30 giugno 1997.

3. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

4. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

5. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego entro il 31 dicembre 1996, po-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 3, le parole: «non può avere una durata superiore ai cinque anni» sono sostituite dalle parole: «non può avere una durata complessiva superiore ai dieci anni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comando disposto ai sensi del presente articolo si protrae nelle legislature successive previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque entro il limite massimo di durata stabilito dal comma 3».

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tranno essere concluse entro il 28 aprile 1997.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 luglio 1997.

Art. 16.

(*Personale della Finanziaria meridionale - FIME*)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della società FIME assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Identico.

Art. 16.

(*Personale della Finanziaria meridionale - FIME*)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Iscrizione alle Casse pensioni)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 18.

(Integrazione salariale in deroga)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 19.

(Sicilcassa Spa)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Iscrizione alle Casse pensioni)

Proposta di stralcio.

Art. 18.

(Integrazione salariale in deroga)

Proposta di stralcio.

Art. 19.

(Sicilcassa Spa)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 20.

(Proroga dei termini dell'intervento per l'INSAR)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

Art. 21.

(Interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria)

1. I contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

Art. 22.

(Proroga di termini riguardanti gli organi di giurisdizione tributaria)

1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono differiti al 30 giugno 1997.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Proroga dei termini dell'intervento per l'INSAR)

Proposta di stralcio.

Art. 21.

(Interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria)

Identico.

Art. 22.

(Proroga di termini riguardanti gli organi di giurisdizione tributaria)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 23.

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da effettuare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, limitatamente alle somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per l'anno 1997.

3. Per assicurare la realizzazione dei programmi in corso e il raggiungimento degli obiettivi non ancora perseguiti nonchè per garantire il miglioramento delle strutture e il rafforzamento della organizzazione dell'amministrazione finanziaria impiegata nell'attività di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, preordinata al conseguimento del gettito programmato in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonchè per assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Conservazione di somme in bilancio)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, le disponibilità in conto residui del capitolo 8205 e le disponibilità in conto competenza dei capitoli 1109 e 3450 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonchè le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro il 31 dicembre 1996, possono essere impegnate nell'anno 1997.

4. Per consentire la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura nonchè degli interventi in favore delle sue vittime, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, le somme iscritte al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e al capitolo 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano anche a coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè gli stessi siano riferiti a fatti verificatisi in data anteriore al 1° gennaio 1996.

Art. 24.

(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)

1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 31 dicembre 1997, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1998».

Art. 25.

(Differimento di termini riguardanti le tariffe elettriche)

1. Fino a quanto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 26.

(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa)

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché per il coordinamento degli adempimenti relativi all'attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 240, sull'intermodalità, e all'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul trasporto combinato, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 25.

(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa)

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato Spa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato Spa, e sono versate dalla Ferrovie dello Stato Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 27.

*(Proroga dei termini relativi
alla concessione ferroviaria
Domodossola-Locarno)*

1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

*(Proroga dei termini relativi
alla concessione ferroviaria
Domodossola-Locarno)*

Proposta di stralcio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 28.
(*Sanatoria*)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 29.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.
(*Sanatoria*)

Identico.

Art. 28.
(*Entrata in vigore*)

Identico.

